

CAMERA DEI DEPUTATI

N.257

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei (257)

(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 24 settembre 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 recante "Suppressione della reale Accademia d'Italia";

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 recante "Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei";

VISTO l'articolo 33 della Costituzione;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente il riordino degli enti pubblici;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2001 di approvazione dello Statuto dell'Accademia dei Lincei;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'art.2, comma 634, lett.d) e lett.h) della legge 24 dicembre 2007, n.244, (legge finanziaria 2008) che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali degli enti ed organismi pubblici statali almeno del 30 per cento;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102;

SENTITE le Organizzazioni sindacali in data...

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...



Prot. RG 0112382/2009

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

SULLA proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART.1

(Natura e finalità dell'ente)

1. L'Accademia nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con sede a Roma, di seguito denominata "Accademia", ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento con lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura.

A tal fine l'Accademia esercita le seguenti funzioni:

- a) tiene Assemblee e Adunanze delle Classi Riunite o delle singole Classi;
- b) organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali;
- c) partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza internazionale di consimili Istituzioni culturali;
- d) promuove e realizza attività e missioni di ricerca;
- e) conferisce premi e borse di studio;
- f) pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da esse promosse;
- g) fornisce, di sua iniziativa o su richiesta, parere ai pubblici poteri nei campi di propria competenza.

2. Svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo.

3. L'Accademia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.



Handwritten signature or mark.

ART. 2
(Soci e Classi)

1. L'Accademia è costituita dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.
2. L'Accademia si compone di due Classi: una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche costituite rispettivamente di novanta Soci Nazionali oltre ai Soci nominati secondo le disposizioni statutarie, 90 Soci corrispondenti e 90 Soci stranieri.
3. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.

ART. 3
(Organi)

1. Sono organi dell'Accademia:

- a) il Presidente o il Vice Presidente, in sua vece;
- b) l'Accademico Amministratore;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) l'Assemblea delle Classi Riunite;
- e) l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 4
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza salvo la parte di competenza dell'Accademico Amministratore e degli Accademici Segretari. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali presenti.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.



ART.5

(L'Accademico Amministratore)

1. L'Accademico Amministratore prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza aventi carattere amministrativo e adotta gli atti all'uopo necessari verificando la proficuità dell'azione amministrativa.

ART. 6

(Il Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Un Accademico Amministratore e un Accademico Amministratore aggiunto;
- d) Due Accademici Segretari e due Accademici Segretari aggiunti;

L'Accademico Amministratore e i due Accademici segretari possono essere sostituiti da supplenti.

2. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia, cura l'amministrazione dell'Accademia e delibera sull'articolazione dei servizi amministrativi nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti dall'Accademico Amministratore. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.

3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo nonché i documenti di programmazione annuale sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



ART. 7

(Il Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti così designati:

- a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un revisore effettivo scelto tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili.

2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

ART. 8

(Statuto)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinate con Statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n.70, nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento, assicurando la necessaria separazione delle funzioni tecnico gestionali dalle attività di indirizzo e direzione.

2. Lo Statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all' articolo 3;
- b) i requisiti minimi per la validità delle deliberazioni degli organi;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- d) i criteri di amministrazione, le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile e connesse attività di controllo e verifica;
- e) la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- f) la composizione delle Classi dei Soci;

3. Il nuovo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dalla maggioranza dei Soci nazionali esistenti ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.



ART. 9
(Entrate)

1. Le entrate dell'Accademia sono costituite:
 - a) dal reddito prodotto dai beni costituenti nel loro complesso il patrimonio dell'Accademia e dai beni ad essa dati in consegna;
 - b) da eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici e dai contributi statali previsti da disposizioni legislative;
 - c) dalle somme versate volontariamente da enti o soggetti privati per il conseguimento delle finalità dell'Accademia, con esclusione delle somme destinate all'incremento del patrimonio dell'ente;
 - d) dalle donazioni, liberalità e lasciti.

ART. 10
(Personale e Servizi)

1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è definita con deliberazione del Consiglio di Presidenza.
2. A capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia è posto un Cancelliere, Direttore Generale, scelto dall'Assemblea delle Classi Riunite.
3. La determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali, escluso quello di Cancelliere, in ogni caso non superiori a due, nonché dei criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia è disposta con regolamento interno. Formerà oggetto di regolamento interno la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, che si rendano necessarie o anche soltanto opportune per l'attuazione delle modifiche statutarie.

ART. 11
(Regolamento di applicazione dello Statuto)

1. Il Regolamento con il quale vengono dettate le disposizioni di applicazione dello Statuto dell'Accademia, presentato dal Consiglio di Presidenza per l'esame alle due Classi separatamente, è deliberato dalla Assemblea delle classi riunite e sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.



ART. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il nuovo Statuto dell'Accademia è adottato, con le modalità di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del collegio dei Revisori dei conti che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

